

N. 00918/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00893/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2015, proposto da:

Sindacato Asia Usb (Associazione Inquilini e Assegnatari), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Perticaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 146;

contro

la Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Mariani, con domicilio eletto in Roma, Via Marcantonio Colonna n. 27 presso la sede dell'Avvocatura regionale; Roma Capitale (ora Comune di Roma), in persona del Sindaco *pro tempore*, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Garofoli, domiciliata in Roma, Via Tempio di Giove n. 21;

nei confronti di

Consorzio Cooperative di Abitazioni "Abitazione Italiana Casa" - Aic Soc Coop a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, costituita in giudizio,

rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Pallottino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Oslavia, 14; Società Polaris Real Estate SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Società Investire Immobiliare Società Gestione del Risparmio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale incorporante di Società Polaris Real Estate SGR S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Guido Bardelli, Claudio De Portu e Valentina Vavassori, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Claudio De Portu in Roma, Via Flaminia n. 354;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- delle determinazioni della Direzione "Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative" n. G15184 e n. G15185 del 29.10.2014;
- di tutti gli atti connessi alla suindicata determinazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di Roma Capitale e del Consorzio Cooperative di Abitazioni "Abitazione Italiana Casa" - Aic Soc Coop a r.l. e della Società Investire Immobiliare società Gestione del Risparmio, quale incorporante di Polaris Real Estate SGR S.p.A.;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'art. 10, comma 10 bis, del d.l. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, prevede soltanto un obbligo di comunicazione del conferimento al fondo, da parte del soggetto subentrante, all'ente erogatore del finanziamento pubblico – qui la Regione – tenuto solo ad accertare dallo schema dell'atto il rispetto del richiamato impegno, così come appare essere stato fatto nella specie;
Ritenuto di non ravvisare il pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che il conferimento al fondo non determina alcuna incidenza sulle condizioni di locazione degli immobili;

Ritenuto:

che, pertanto, debba essere respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale; che le spese della presente fase cautelare debbano compensarsi integralmente tra le parti, in considerazione della peculiarità della questione in esame;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):

- respinge la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2015, con l'intervento dei Magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)